



Relaziona il Sindaco Dr. Bergero.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Richiamati:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha abolito, con decorrenza 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione della Tassa Sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

**Preso atto che** l'art. 1, comma 527, della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati.

**Richiamati** i seguenti provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA):

- la deliberazione dell'ARERA 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'ARERA 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'ARERA 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi";
- la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'ARERA 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021";
- il documento per la consultazione dell'ARERA 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'ARERA n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF, con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2020.

-la deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Agenzia ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio pluriennale 2022-2025, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo.

Con la deliberazione n. 397/2025/R/RIF la stessa Agenzia ha approvato il “Metodo Tariffario Rifiuti(MTR-3)” per il terzo periodo regolatorio pluriennale 2026-2029, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria.

Il Piano Finanziario incluso nella presente relazione è stato redatto seguendo la sopra citata procedura.

Il presente documento ha l’obiettivo di presentare il piano finanziario previsto dall’art. 8 del D.P.R. n.158/99 e sue successive modifiche ed integrazioni, ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

A questo scopo, per costruire un piano metodologicamente fondato e coerente con la normativa, è necessario seguire un iter logico strutturato secondo quanto di seguito evidenziato.

### **Precisato che:**

- il gestore del servizio, inteso come soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell’intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio ha la responsabilità di predisporre il PEF “grezzo”;
- l’ETC è l’ente di governo d’ambito (EGATO) laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
- il Comune di Vallo Torinese appartiene all’ETC denominato Consorzio Intercomunale Servizi per l’Ambiente (CISA);
- l’ARERA ha il compito di verificare la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l’approvazione finale dei corrispettivi.

### **Considerato che**

- a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l’evoluzione dei costi del servizio del quadriennio 2022- 2025 prevedendo una revisione biennale, pur restando ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

In base alla delibera ARERA MTR-3 citata in premessa, il CAV CISA, in qualità di Ente Territorialmente Competente, provvede a inoltrare all’Autorità stessa il proprio PEF quadriennale per gli anni 2026-2029.

In base all’articolo 7.3 della delibera MTR-3, ARERA ha previsto un’eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria a cadenza biennale, tramite procedura partecipata dal gestore e corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati

Sulla base di quanto sopra, con decisione assembleare, il CAV CISA, in qualità di gestore del servizio di raccolta integrata dei rifiuti urbani, ha approvato le modalità di addebito ai Comuni dei costi per l’esercizio 2026 e ha definito la modalità di stesura del PEF 2026 al fine di mantenere il costo totale in linea con l’importo già comunicato all’Autorità.

Gli importi contenuti nel PEF 2026 sono quindi stati aggiornati a partire dai corrispondenti importi del PEF 2025 sulla base di variazioni percentuali applicate ai costi del gestore, affinché corrispondano con quanto deliberato dal CAV CISA.

**Dato atto che**, in tema di costi riconosciuti e di approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”.

#### **Visti:**

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022 che dispone: *A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*

*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*

- la Legge di Bilancio 2026 l'articolo 1 al comma 677 stabilisce che “All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»”.

Il comma in esame estende al 31 luglio 2026 il termine, precedentemente fissato al 30 aprile 2026 dall'articolo 3, comma 5-quinquies, primo periodo, del D.L. 228/2021, entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

**Visto** il Piano Economico Finanziario 2026 (Allegato A), elaborato dal gestore della tariffa TARI, SIA Srl, in funzione dei costi di esercizio per il servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, in base alle linee previste dell'ARERA, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527,

della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento ed adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR);

**Visto** il Piano Economico Finanziario 2026 elaborato da SIA Srl, in funzione dei costi di esercizio per il servizio di smaltimento, in base alle linee previste dell'ARERA, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento ed adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), ammonta a complessivi di €80.247,00 al netto della quota Miur;

**Rilevato** che l'approvazione del Piano Economico Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000.

**Ritenuto** di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato B "*Tariffe Tari 2026 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche*", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

**RITENUTO** di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della

<i>I RATA</i>	<i>31.10.2026</i>
<i>II RATA</i>	<i>31.12.2026</i>
<i>Rata unica</i>	<i>31.10.2026</i>

**Visti** i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. – D.Lgs 267/2000, del Responsabile del Settore Contabile per la regolarità contabile e del Responsabile del Settore Tributi per la regolarità tecnica;

**VISTO** il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, in data 09/04/2026, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) punto 7), del D. Lgs. n. 267/2000 del 20 aprile 2024

**VISTO** il Regolamento Tari,

Tutto ciò premesso e considerato,

Con n° 9 voti unanimi e favorevoli, n° 8 espressi in forma palese per alzata di mano e n° 1 per appello nominale (BUSSONE Marco in collegamento), esito riconosciuto e proclamato dal Presidente,

### **DELIBERA**

1. Di approvare il Piano Economico Finanziario TARI 2026 (Allegato A), elaborato ai sensi del metodo MTR di cui alla deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF art. 6.4, per un importo complessivo di €. 80.247,00 al netto della quota erogata dal MIUR per gli istituti scolastici pubblici;
2. Di approvare le tariffe per l'anno 2026 della TARI come riportate nell'allegato B) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la determinazione delle tariffe provvede all'integrale copertura dei costi del servizio e che le tariffe TARI approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2026;
4. Di stabilire, ai sensi della vigente normativa e del Regolamento di applicazione della TARI, per l'anno 2026 il pagamento della TARI con le seguenti scadenze:

I RATA	31.10.2026
II RATA	31.12.2026
Rata unica	31.10.2026

5. Di trasmettere, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
6. Di trasmettere copia della presente a SIA Srl per la formalizzazione degli adempimenti di competenza;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Firmato Digitalmente  
F.to : BERGERO Graziano

Il Segretario Comunale  
Firmato Digitalmente  
F.to : Dott.ssa Concetta CHISARI

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge. Lì, Il Segretario Comunale